

Gruppo CODAU per la Ricerca

“Il personale dedicato alla ricerca”

Università degli Studi di Pavia

14 novembre 2012

Claudio Borio

## Art. 9 - Fondo per la premialità -1

È istituito un Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori tenuto conto di quanto previsto dalla legge 230 (**Legge Moratti**), cui affluiscono le risorse di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo (**Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9**)

Ulteriori somme possono essere attribuite a ciascuna università con decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR.

## Art. 9 - Fondo per la premialità - 2

Il Fondo può essere integrato dai singoli atenei anche con una quota dei proventi delle attività conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati.

In tal caso, le università possono prevedere, con appositi regolamenti, compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti privati, nei limiti delle risorse del Fondo non derivanti da finanziamenti pubblici.

# **ASSEGNI DI RICERCA**

# ASSEGNI DI RICERCA

## Art. 22 - Assegni di ricerca

Le università, *nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio*, possono conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca.

Sono destinatari studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo (delle università)

Le università possono stabilire che il dottorato di ricerca (o titolo equivalente conseguito all'estero) ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando; in assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.

# ASSEGNI DI RICERCA

## Art. 22 - Assegni di ricerca

Gli assegni possono avere durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.

La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

# ASSEGNI DI RICERCA

Le università disciplinano le modalità di conferimento degli assegni con apposito regolamento, prevedendo la possibilità di attribuire gli stessi mediante le seguenti procedure:

- a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse del soggetto che intende conferire assegni seguito dalla presentazione dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni e valutati da parte di un'unica commissione, che può avvalersi di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni al soggetto medesimo e che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate;
- b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, secondo procedure stabilite dal soggetto che intende conferire assegni per attività di ricerca.

Le università, con proprio regolamento, possono riservare una quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.

# ASSEGNI DI RICERCA

## Torino

- modalità a) assegni cofinanziati: unico bando di Ateneo per "ciascuna" area scientifica, quindi unica commissione e unica graduatoria (per ciascuna area)
  - . Questo consente omogeneità dei candidati e di competenza delle commissioni
- modalità b) assegni a totale carico della struttura:

# ASSEGNI DI RICERCA

Requisiti di ammissione – Due tipologie

a) Studiosi in possesso .... dotati di curriculum ...“

Laurea magistrale, produzione scientifica accreditata e misurabile (catalogo prodotti)

Allora Dottorato diventa titolo preferenziale

b) Essere dottori di ricerca, sempre o solo se gravano su fondi di Ateneo specificatamente destinati a finanziare/cofinanziare assegni

Altri criteri stabiliti a livello di bando, anche su richiesta dell'ente finanziatore

# ASSEGNI DI RICERCA

Agli assegni si applicano:

- in materia fiscale, l'esenzione IRPEF di cui alla legge 476 del 1984
  - la gestione separata INPS in materia previdenziale
    - L' astensione obbligatoria per maternità
  - le norme in materia di congedo per malattia.

Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

L'importo degli assegni è determinato dall'Università sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del MIUR.

Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'università

La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni e dei contratti (art. 24), intercorsi anche con atenei diversi con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

# **ASSEGNI DI RICERCA**

## **Assegni pre Gelmini**

- attivati prima del 29.1.2011 con qualsiasi scadenza e importi vecchi.
- NO rinnovo dopo 29.1.2011, proroga solo se previsto nel contratto iniziale, ma alle stesse condizioni economiche

## **Assegni Post Gelmini**

- seguono nuove regole, con nuovi importi (minimo)
- non esiste un valore massimo (senza limiti superiori)
- qualcuno ha stabilito tre fasce di importi a seconda delle mansioni e dei requisiti di titoli e anzianità specificati nel Bando. Il più basso è per i laureati collaboratori in progetti di ricerca. Il più alto per gli assegnisti più anziani (Senior) che eseguono progetti da loro stessi proposti

-

# ASSEGNI DI RICERCA

Durata massima di 4 anni - "... La durata complessiva dei rapporti ... non può essere superiore ai 4 anni".

Si intende che i 4 anni si applicano agli assegnisti "Gelmini" e non si fa cumulo con gli anni di assegno pre-Gelmini. Onde evitare che gli assegnisti pre-Gelmini (che, in quanto anziani, hanno in generale maggiori titoli dei nuovi candidati) prevalgano in ogni bando, qualcuno ha posto per gli assegnisti pre-Gelmini come condizione di ammissibilità ai bandi la "distanza massima dal titolo di dottore di 8 o anche 11 anni

Quindi:

4 anni assegni

Ricercatori a t.d., tip. A) 3 + 2

Ricercatori a t.d. tip. B) 3

Totale 12



## Art. 24. (Ricercatori a tempo determinato)

al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università con regolamento

I contratti hanno le seguenti tipologie:

a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte,

b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca o di borse post-dottorato ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

## Art. 24. (Ricercatori a tempo determinato)

I contratti di cui al comma 3, lettera a), possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito.

I contratti di cui al comma 3, lettera b), sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno.

L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

## Art. 24. (Ricercatori a tempo determinato)

La legge n. 240, (art. 29, comma 7) attribuisce al MIUR il potere di identificare i programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal MIUR i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore da parte delle università;

# **Programmi di ricerca finanziati dal MIUR**

- a) quelli finanziati dal FIRB e denominati «IDEAS» nell'ambito dei quali il ruolo di coordinatore nazionale può essere considerato equipollente alla posizione di ricercatore a tempo determinato;
- b) quelli finanziati dal FIRB e denominati «Futuro in ricerca», nell'ambito dei quali sono previste tre linee di intervento: linea 1 e 2: il responsabile di progetto può essere considerato equipollente ad un ricercatore a tempo determinato; linea 3: il responsabile di progetto può essere considerato equipollente ad un ricercatore a tempo determinato

**Programmi di ricerca finanziati dall'UE** sono nell'ambito del VII PQ:

- a) il programma «Cooperazione» nel quale il ruolo di coordinatore può essere considerato equipollente al professore associato; nel caso di progetti di grande rilevanza può essere valutata anche l'ipotesi di equipollenza con il professore ordinario;
- b) il programma «Idee» nel quale: il ruolo di «principal investigator» (starting grant) può essere considerato equipollente al ricercatore a tempo determinato; nel caso di progetti di grande rilevanza, può essere valutata anche l'ipotesi di equipollenza con il professore associato; il ruolo di «principal investigator» (advanced grant) può essere considerato equipollente al professore associato; nel caso di progetti di grande rilevanza, può essere valutata anche l'ipotesi di equipollenza con il professore ordinario.

Trattandosi di chiamata diretta si applica l'art. 1, comma 9 della legge 230/2005 il quale prevede che la proposta di stipula del contratto sia sottoposta al parere del MIUR.

«A tali fini le università formulano specifiche proposte al MIUR il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere di una commissione, nominata dal CUN, composta da tre professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale è proposta la chiamata.

Con delibera del cda del 27 marzo 2012 l'Università di Torino ha stabilito:

- di stipulare comunque, nelle more del nulla osta del MIUR, i contratti con i vincitori dei progetti FIRB
- di prevedere l'inserimento nei contratti di una clausola risolutiva per l'ipotesi in cui il MIUR non conceda il nulla osta
- di attivare, qualora il MIUR non conceda il nulla osta, un assegno di ricerca con i medesimi soggetti



Sono i c.d. co.co.co oppure co.co.pro e rientrano nelle categorie previste dall'art. 18 – comma quinto della legge 240

Si tratta di rapporti di lavoro autonomo sottoposti alla gestione separata INPS

Sono regolati dal D. Lgs 165 del 2001 e dagli artt. 2222-2230 cod civ

3 tipologie:

- Collaborazione coordinata e continuativa
  - Prestazione professionale
  - Prestazione occasionale

## Condizioni

- Non sia possibile avvalersi di personale interno
- L'attività richieda conoscenze altamente qualificate (laurea magistrale)
  - L'esigenza sia di natura temporanea
- Siano predeterminati durata, luogo, oggetto e compenso
- Non è consentita la reiterazione di contratti aventi ad oggetto la stessa attività
- Massimo 12 mesi eccetto quelli stipulati in ambito comunitario o internazionale
  - NO rinnovo
- La durata può eccedere un anno solo in caso di progetti di ricerca di pari durata, al massimo fino a 36 mesi

# Procedura:

- avviso interno
- bando pubblico con procedura concorsuale per titoli e colloquio
- Controllo preventivo della Corte dei Conti
- Stipula di contratto di diritto privato

- Non hanno obbligo di orario e frequenza
- Possono utilizzare sedi e strumenti dell'università
- possono essere inviati in missione e partecipare a convegni
  - Non possono svolgere ordinaria attività amministrativa
- Si applicano le norme in materia di maternità
- L'attività può essere sospesa per malattia o per altri motivi
  - Devono avere copertura assicurativa
- Nel caso di co.co.co l'Università garantisce la copertura assicurativa per responsabilità civile a terzi

# PRO E CONTRO

## Pro

- Snellimento delle procedure concorsuali
- Possibilità di “tarare” il concorso alle esigenze
  - Flessibilità della prestazione

## Contro

- meno tutele rispetto al lavoratore dipendente
- No 13ma, buoni pasto, permessi, premialità
  - No diritti in caso di concorsi



# La legge 30 dicembre 2011, n. 240 “Gelmini”

Art. 18, comma 5, come modificato dal D.L. 9 febbraio 2012 n. 5,  
convertito nella legge 4 aprile 2012 n. 35

La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca sono riservati esclusivamente:

- a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato;
- b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22;
- c) agli studenti di dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attività formative;
- d) ai professori a contratto di cui all'articolo 23;
- e) al personale tecnico-amministrativo in servizio presso le università e a soggetti esterni purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;
- f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.

## La legge 30 dicembre 2011, n. 240 “Gelmini”

Art. 18 – c. 6 - Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attività si applicano le norme previste dai relativi bandi.

In tal caso, la possibilità di partecipazione da parte dei soggetti sopra elencati ad un progetto di ricerca o allo svolgimento di attività di ricerca è consentito laddove il relativo bando espressamente non vieti il ricorso a tali specifiche figure



# Nuova figura del tecnologo a tempo determinato (art. 24 bis D.L. n. 5/2012)

Finora poco utilizzato

- Supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca
  - Laurea + particolare qualificazione professionale
  - Procedure pubbliche di selezione
- Minimo 18 mesi prorogabili per una volta sola e per 3 anni al massimo
  - Massimo 5 anni con la stessa università
  - Trattamento economico tra minimo e massimo determinato tra D3 e EP3
- Regolamentazione da parte delle università<sub>31</sub>



- Art. 6. (Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo)
- 1. Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito. **Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca**, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, **è pari a 1.500 ore annue** per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a **750 ore** per i professori e i ricercatori a tempo definito.

- Art. 6. (Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo)
- 2. I professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.

## Tempo produttivo

- Il personale permanente e aggiuntivo è riconosciuto come costo ammissibile nei progetti del VII PQ e in molti progetti nazionali
- Fino alla legge 240 nessuna forma giuridica prevedeva l'individuazione di un tempo produttivo, definito per legge, regolamento o contratto, per entrambe le categorie di personale.
- In particolare si rileva un contrasto tra la disciplina nazionale sullo status giuridico dei docenti e ricercatori, che non prevede l'indicazione di un tempo produttivo annuo e gli obblighi a cui è
- assoggettato il soggetto beneficiario del contributo

**Personale docente e ricercatore (a tempo pieno): circolare MUR (1512 ore)**

**Personale docente e ricercatore (a tempo definito): 1512 :  
 $x = C : D$**

- Laddove:
- $C = 350$ , ovvero il numero di ore di didattica obbligatorie per il personale a tempo pieno
- $D = 250$ , ovvero il numero di ore di didattica obbligatorie per il personale a tempo definito
- Risultato: **1080 ore**

**Personale assunto per il progetto (co.co.co., assegnisti, ...):** sul punto la Giurisprudenza si è espressa nel senso di considerare l'introduzione di un tempo produttivo come fattore non alterante la natura del rapporto di lavoro

# **COSTO DEL PERSONALE**

**Per determinare il costo del personale occorre**

- a) Individuare il costo
- b) Stabilire il tempo produttivo
- c) Adottare un sistema per rilevare il tempo dedicato al progetto

**Il costo effettivo comprende tutti i costi sostenuti dal soggetto giuridico, per la retribuzione ordinaria:**

- Determinati per ogni persona
- Determinati sulle tabelle stipendiali

## **b) Stabilire il tempo produttivo**

---

### **Esempio di calcolo del tempo produttivo**

|                                                                           |           |              |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| <b>Ore per settimana</b>                                                  | <b>36</b> |              |
| <b>Settimane</b>                                                          | <b>52</b> |              |
| <b>Ore complessive</b>                                                    |           | <b>1872</b>  |
| <b>Giorni di ferie e permessi</b>                                         | <b>50</b> |              |
| <b>Ore relative a giorni di ferie e permessi (50 gg x 7,2 ore/giorno)</b> |           | <b>- 360</b> |
| <b>Tempo produttivo in ore</b>                                            |           | <b>1512</b>  |
| <b>Tempo produttivo in giorni<br/>(1512 ore x 7,2 ore/giorno)</b>         |           | <b>210</b>   |

- Ministero dell'Università e della Ricerca
  - Ai Rettori - Ai Direttori Amministrativi
- 
- prot. n. 391 del 3 aprile 2007
  - **Oggetto:** Partecipazione a progetti di ricerca comunitari: modalità di calcolo del costo orario personale docente.
- 
- Si fa seguito alle numerose richieste da parte degli Atenei finalizzate ad indicazioni
  - univoche in merito alle modalità di esposizione e rendicontazione dei costi orari per quanto attiene alle attività dei docenti e ricercatori, che sono esponibili come costi rendicontabili nell'ambito dei progetti dell'Unione Europea. In particolare la richiesta è relativa all'impegno annuale complessivamente previsto per tale personale.
- 
- L'indicazione quantitativa che si ritiene di indicare ( per il personale con impegno a “tempo pieno”), anche con riferimento agli impegni temporali previsti per il personale universitario
  - contrattualizzato (tecnici e amministrativi), e conformemente a quanto previsto dai relativi CCNL, è pari a 210 giorni lavorativi con una media di 7,2 ore al giorno per un totale di **1.512 ore di tempo produttivo annuo.**
- 
- Si precisa, altresì, che tale indicazione quantitativa corrisponde a quanto già utilizzato
  - relativamente al tempo produttivo annuo per la predisposizione dei progetti Prin e che il valore
  - complessivo indicato dovrà essere assunto quale impegno annuale di riferimento, da cui andrà
  - dedotto quanto previsto per le attività didattiche ed altri eventuali incarichi istituzionali.
  - IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Antonello Masia)

## Il Tempo Produttivo – possibili scenari

| Personale                                         | Tempo produttivo | Tempo produttivo imputabile nei progetti | Note                                   |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Professore a tempo pieno                          | 1512             | 1162                                     | 350 didattica                          |
| Professore a tempo pieno (con att. assistenziale) | 1512             | 364                                      | 350 didattica<br>1596/2=798 assistenza |
| Professore a tempo definito                       | 1080             | 830                                      | 250 didattica                          |
| Ricercatore a tempo pieno                         | 1512             | 1162                                     | 350 didattica                          |
| Personale tecnico - amm.vo                        | 1562             | 1562                                     | Time sheet                             |
| Personale tecnico - amm.vo (a tempo parziale)     | 1562 x %parttime | 1562 x %parttime                         | Time sheet                             |
| Assegno di ricerca                                | N/A              | Time sheet                               | —                                      |
| Dottorato di ricerca                              | N/A              | Time sheet                               | Anche ore di Didattica                 |
| Co.Co.Co                                          | N/A              | Analisi di mercato                       | Time sheet                             |
| Borsa di Studio                                   | N/A              | N/A                                      | N/A                                    |
| Lavoratori autonomi                               | N/A              | N/A                                      | N/A                                    |

# Adottare un sistema per rilevare il tempo dedicato al progetto

## È necessario:

- Compilare i time sheet per tutti i progetti
- Indicare le attività svolte
- Accertarsi che non venga superato il tempo produttivo

# Contenuto e forma del time-sheet

- Nome del Beneficiario,
- Nome completo del  
dipendente/collaboratore
- Titolo del progetto,
- Numero del contratto
- Periodo considerato (giorno, settimana, mese)
- Ore caricate sul progetto
- Nome completo e firma del Responsabile del progetto

- Il sistema di registrazione delle ore deve permettere di riconciliare le ore totali lavorate nel caso la risorsa sia impegnata su più progetti nello stesso periodo di tempo.

Nasce quindi l'esigenza di generare Time Sheet che riportino **in forma integrata** le varie attività istituzionali in cui è coinvolto il personale di ricerca:

- impegno didattico
- attività di ricerca a livello locale, nazionale ed internazionale
- eventuali impegni istituzionali

### **IN MODO DA AVERE**

- una visione globale sull'insieme delle attività svolte dal ricercatore
- la previsione di dispositivi che evitino la doppia rendicontazione.

Grazie della vostra attenzione

Claudio Borio

[claudio.borio@unito.it](mailto:claudio.borio@unito.it)